CIRCOLARE DI APPROFONDIMENTO

Speciale COVID-19 No. 5/2020

D.L. 8 aprile 2020 n. 23 | Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, ha approvato, in data 08.04.2020, il decreto legge n. 23 (c.d. "Decreto Liquidità") che introduce misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e della giustizia.

Di seguito, una sintesi delle misure più rilevanti contenute nel suddetto decreto.

Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese (Art. 1)

Al fine di assicurare liquidità alle **imprese aventi sede in Italia** che siano state danneggiate dall'epidemia COVID-19, fino al 31.12.2020, SACE S.p.A. concederà garanzie in favore di banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia fino al 90% dell'ammontare dei finanziamenti erogati sotto qualsiasi forma alle imprese suddette.

Le condizioni per poter accedere alla garanzia sono le seguenti:

a. finanziamenti di durata non superiore a 6 anni;

b. al 31.12.2.019 l'impresa beneficiaria non rientrava tra le "imprese in difficoltà", come definite dalla normativa comunitaria;

c. al 29.02.2020, l'impresa non presentava esposizioni debitorie deteriorate;

d. l'importo del prestito non deve superare determinate soglie.

Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato (Art. 4)

I contratti relativi ad operazioni e servizi bancari e finanziari che siano stati conclusi con la clientela al dettaglio tra il 09.04.2020 e il 31.07.2020 soddisferanno il requisito della forma scritta anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante indirizzo di **posta elettronica ordinaria**, purché siano accompagnati da una copia del documento di riconoscimento del contraente. Il cliente potrà altresì recedere dal contratto attraverso il medesimo strumento.

Il requisito della consegna della copia del contratto sarà soddisfatto mediante messa a disposizione del contratto su supporto durevole; la copia cartacea dovrà essere consegnata al cliente alla prima occasione utile.

Differimento entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Art. 5)

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza entrerà in vigore il 01.09.2021.

Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale (Art. 6)

Dal 09.04.2020 al 31.12.2020 non si applicheranno le disposizioni in materia di riduzione del capitale delle società per azioni per perdite ex art. 2446, co. 2 e 3, c.c. e delle società a responsabilità limitata ex art. 2482-bis, co. 4, 5 e 6, e art. 2482-ter c.c. Per il medesimo intervallo di tempo, **non si applicherà la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale** di cui agli artt. 2484, co. 1, n. 4, c.c. per le società di capitali e 2545-duodecies c.c. per le società cooperative.

Tale disciplina non esclude l'**obbligo di convocazione e d'informazione** dei soci di S.p.A. nei casi di perdite gravi del capitale sottoscritto (art. 58 della Direttiva 2017/1132/UE).

Principi di redazione del bilancio d'esercizio: la continuità aziendale (Art. 7)

Nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31.12.2020, è possibile continuare a valutare le voci di bilancio tenendo in considerazione il **principio di continuità aziendale** se la prospettiva della continuazione dell'attività risulta sussistente nell'ultimo bilancio d'esercizio chiuso prima del 23.02.2020. Questa regola viene estesa anche ai bilanci chiusi entro il 23.02.2020 e non ancora approvati. Il criterio di valutazione dovrà essere illustrato in nota integrativa.

Diversamente, a causa della situazione anomala determinatasi dopo questa data, numerose imprese sarebbero tenute a redigere i bilanci senza la possibilità di adottare l'ottica della continuità aziendale, con grave ricaduta su tutte le voci dei bilanci medesimi.

Resta ferma la disposizione dell'art. 106 del DL 18/2020 che ha prorogato di 60 giorni il termine di adozione dei bilanci di esercizio relativi al 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020.

Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alla società (Art. 8)

Dal 09.04.2020 al 31.12.2020 non si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. in materia di rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento. In particolare, le citate disposizioni fanno riferimento a: (a) la postergazione dei crediti derivanti da detti finanziamenti; (b) l'obbligo di restituzione dei finanziamenti rimborsati nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento, in caso di fallimento della società.

Disposizioni in materia di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione (Art. 9)

I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi omologati con scadenza tra il 23.02.2020 e il 31.12.2021 sono stati **prorogati di 6 mesi**.

Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e istanze per la dichiarazione di fallimento (Art. 10)

I ricorsi e le istanze di fallimento depositate tra il 09.03.2020 e il 30.06.2020 saranno **improcedibili**, salvo che il p.m. abbia fatto domanda di emissioni di provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa.

Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito (Art. 11)

I termini di scadenza ricadenti o decorrenti dal 09.03.2020 al 30.04.2020 relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito, emessi prima del 09.04.2020, sono **sospesi** per lo stesso periodo.

Sospensione del mutuo prima casa (chiarimenti) (Art. 12)

In merito alla sospensione del mutuo prima casa, di cui all'art. 54 del DL 18/2020, la norma chiarisce che nell'ambito della nozione di lavoratori autonomi che hanno accesso al c.d. "Fondo Gasparrini" rientrano anche le **ditte individuali** e gli **artigiani**.

Per un periodo di 9 mesi a partire dal 09.04.2020, i benefici si applicano anche per i mutui in ammortamento da meno di un anno.

Fondo centrale di garanzia PMI (Art. 13)

La garanzia sui finanziamenti verrà concessa a titolo gratuito e **fino al 90%**. Inoltre, l'importo massimo garantito per singola impresa è stato elevato a **5 milioni di euro** e saranno ammissibili alla garanzia, a determinate condizioni, anche i finanziamenti per operazioni di rinegoziazione del debito.

La misura è stata altresì estesa alle **imprese non in bonis**, con tali intendendosi:

a. le imprese che presentano esposizioni classificate come inadempimenti probabili o deteriorate (ma non come sofferenze), purché tale classificazione non sia precedente al 31.01.2020;

b. le imprese che, in data successiva al 31.12.2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato di risanamento.

Sospensione dei versamenti tributari e contributivi (Art. 18)

1. Sospensione per i mesi di aprile e di maggio 2020 dei versamenti relativi a:
    - ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati (di cui agli articoli 23 e 24 del d.P.R. 600/1973);
    - trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
    - IVA;
    - contributi previdenziali e assistenziali;
    - premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30.06.2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Tale regime si applica a:

- soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione
    - con ricavi o compensi non superiori a **50 milioni di euro** nel 2019;
    - che abbiano subito una **diminuzione del** fatturato o dei corrispettivi di almeno il **33%** nel mese di marzo 2020 e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta;
- soggetti esercenti attività d'impresa, arte o

professione

- con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel 2019;
- che hanno subito una **diminuzione del** fatturato o dei corrispettivi di almeno il **50%** nel mese di marzo 2020 e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta;

- soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 31.03.2019.

2. La sospensione dei **versamenti IVA** di cui al punto precedente si applica, per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente.

   Tale regime si applica a:

   - soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione
     - che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nelle **province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza**;
     - che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta.

3. Sospensione per i mesi di aprile e di maggio 2020 dei versamenti relativi a:

   - ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 23 e 24 del D.P.R. 600/1973);
   - trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
   - contributi previdenziali e assistenziali;
   - premi per l'assicurazione obbligatoria.

Tale regime si applica a:

- **enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.

Proroga sospensione ritenute (Art. 19)

Prorogata dal 31 marzo al 31 maggio 2020 la possibilità di non assoggettare i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17.03.2020 e il 31.05.2020 alle ritenute d'acconto:

- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni inerenti:
  - rapporti di commissione
  - di agenzia
  - di mediazione
  - di rappresentanza di commercio
  - di procacciamento d'affari

Il versamento dell'importo corrispondente alle ritenute d'acconto non subite potrà essere effettuato dai beneficiari della sospensione in un'**unica soluzione entro il 31.07.2020** (in luogo del 31.05.2020) o mediante **rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020** (in luogo di maggio 2020), senza applicazione di sanzioni e interessi.

Tale regime si applica a:

- lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a € 400.000 nel 2019, che non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato nel mese precedente.

Acconti Irpef, Ires e Irap 2020 (Art. 20)

Per gli acconti Irpef, Ires e Irap, dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, non si applicano sanzioni e interessi nel caso in cui, adottando il metodo previsionale, vi sia uno scostamento tra importo dovuto sulla base della dichiarazione dei redditi/IRAP e acconti versati non superiore al 20%.

Proroga al 16.04.2020 dei versamenti fiscali e contributivi (Art. 21)

Il nuovo decreto Liquidità estende al 16.04.2020 il termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso (art. 60 del d.l. 18/2020). Si parla di tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria.

Proroga al 30.04.2020 dei termini di consegna e trasmissione telematica della Certificazione Unica (Art. 22)

Per l'anno 2020 il termine di consegna delle CU agli interessati è prorogato al 30.04.2020. Non si applicano sanzioni per tardiva trasmissione se l'invio telematico delle CU all'Agenzia delle Entrate avviene entro il 30.04.2020.

DURF (Art. 23)

La validità dei DURF emessi nel mese di febbraio 2020 è prolungata al 30.06.2020.

Sospensione termini agevolazioni prima casa (Art. 24)

Sono sospesi nel periodo tra 23.02.2020 e 31.12.2020 i seguenti termini relativi alla prima casa:

a) il termine di 18 mesi dall'acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione;

b) il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l'immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all'acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale;

c) il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso;

d) il termine per il riacquisto della prima casa ai fini della fruizione del credito d'imposta.

Assistenza fiscale a distanza (Art. 25)

Con riferimento al periodo d'imposta 2019, i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati possono inviare in via telematica a Professionisti abilitati e CAF:

- copia per immagine della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata, ovvero copia per immagine di apposita autorizzazione in forma libera e sottoscritta;
- copia della documentazione necessaria;
- copia del documento d'identità.

Ciò vale anche per la presentazione di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS.

Finita la situazione emergenziale la documentazione va consegnata.

Versamento imposta di bollo su fatture elettroniche (Art. 26)

L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel singolo trimestre può essere versata senza sanzioni e interessi:

- per il 1° trimestre entro i termini previsti per il 2° trimestre se l'importo è inferiore a € 250;
- per il 1° e 2° trimestre entro i termini previsti per il 3° trimestre se l'importo complessivo è inferiore a € 250.

Processo tributario (Art. 29)

Per agevolare la digitalizzazione degli atti giudiziari la cui controversia è stata avviata con modalità cartacea, viene previsto l'obbligo per le parti di depositare gli atti successivi e notificare i provvedimenti giurisdizionali tramite modalità telematiche.

Gli Uffici giudiziari possono notificare gli atti sanzionatori derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo unificato anche tramite PEC nel domicilio eletto o, in mancanza di tale indicazione, mediante il deposito presso l'ufficio di Segreteria delle Commissioni tributarie o la cancelleria competente.

Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro (Art. 30)

Il credito d'imposta a favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professione per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (di cui all'art. 64 del DL 18/2020) è riconosciuto anche per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Indennità di 600 euro prevista dal Decreto "Cura Italia" per i lavoratori autonomi (chiarimenti) (Art. 34)

Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 44 del DL 18/2020 per i lavoratori autonomi iscritti ad Albi, i professionisti beneficiari devono intendersi:

- non titolari di trattamento pensionistico;
- iscritti in via esclusiva agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

PIN INPS (Art. 35)

Fino alla fine dell'emergenza sanitaria, l'Inps è autorizzato a rilasciare le proprie identità digitali in maniera semplificata acquisendo telematicamente gli elementi necessari all'identificazione del richiedente.

Differimento termini processuali (Art. 36)

È stato disposto il rinvio d'ufficio a data successiva all' 11.05.2020 delle udienze civili, penali, amministrative e di giustizia contabile pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché la sospensione, nello stesso periodo, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali e amministrativi, salvo specifiche eccezioni.

Inoltre, per contrastare l'emergenza epidemiologica da Coronavirus e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 12.05.2020 e il 30.06.2020, i vertici degli uffici giudiziari adotteranno le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.

Disposizioni in materia di lavoro (Art. 41)

Le disposizioni in materia di lavoro previste dagli artt. 19 e 22 del decreto Cura Italia (DL 18/2020), relative alla possibilità di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario, nonché di concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga, si applicano anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 (non più soltanto ai dipendenti già in forza al 23.02.2020).

Inoltre, viene prevista l'esenzione da imposta di bollo per le domande di cassa integrazione in deroga.

Per qualunque chiarimento non esiti a contattare il suo professionista RSM di riferimento.